

Deliberazione 1 ottobre 2009 – ARG/gas 141/09

Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (ROTG)”

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell’1 ottobre 2009

Visti:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239;
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 maggio 2009;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell’Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05;
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2005, n. 190/05;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2005, n. 268/05;
- la deliberazione 23 gennaio 2006, n. 15/06 (di seguito: deliberazione n. 15/06);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito: ARG/gas 50/08);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08) ed in particolare la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del

gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il medesimo periodo di regolazione (di seguito: RQDG);

- la deliberazione dell’Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09 (di seguito: deliberazione GOP 1/09);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09;
- il documento per la consultazione 19 dicembre 2006, n. 35/06 intitolato “Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale” (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 14 novembre 2007, n. 44/07 intitolato “Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale - seconda consultazione” (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 31 marzo 2009, DCO 4/09 intitolato “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione” (di seguito: DCO 4/09);
- il documento per la consultazione 10 giugno 2009, DCO 12/09 intitolato “Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale - proposte finali” (di seguito: terzo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione del 23 luglio 2009, DCO 24/09 intitolato “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione - Orientamenti finali” (di seguito: DCO 24/09);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas SpA, approvato dall’Autorità con la deliberazione n. 75/03 ed in particolare il capitolo 13 intitolato "Qualità del servizio";
- il codice di trasporto di Edison T&S SpA, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia SpA, approvato dall’Autorità con la deliberazione n. 144/03 ed in particolare il capitolo 13 intitolato "Qualità del servizio";
- le osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo, del secondo e del terzo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale diffusi nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 15/06 (di seguito richiamato anche come procedimento in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il terzo periodo di regolazione).

Considerato che:

- l’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà;
- con la deliberazione n. 15/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c), g) e h), della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale;
- la deliberazione GOP 1/09, recante "Adozione del Piano Strategico Triennale 2009-2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito Piano Strategico Triennale), ha confermato, tra gli obiettivi strategici, quello del miglioramento della qualità della regolazione, anche attraverso la sua semplificazione e l'emanazione di testi unici, prevedendo altresì, all'interno dell'obiettivo strategico di tutela dei clienti dei servizi energetici, l'obiettivo di sviluppo della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale;
- i procedimenti in materia di regolazione della qualità e delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo regolatorio 2009-2013, avviati rispettivamente con le deliberazioni n. 15/06 e ARG/gas 50/08, si sono svolti in parallelo ed in modo coordinato;

- nel procedimento in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il terzo periodo regolatorio il processo di consultazione si è articolato in tre fasi, corrispondenti alla diffusione di tre distinti documenti per la consultazione ed alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall’Autorità;
- nel corso del processo di consultazione si sono svolti anche incontri tecnici con i soggetti interessati per l’approfondimento delle proposte presentate;
- si è registrata un’ampia partecipazione al processo di consultazione da parte di tutti i soggetti interessati ed in particolare delle imprese e degli utenti del servizio di trasporto del gas naturale, delle società di distribuzione e vendita del gas naturale e delle loro Associazioni (di seguito: Associazioni degli operatori);
- le proposte di regolazione sono state formulate tenendo conto:
 - a. degli effetti della regolazione in vigore della qualità del servizio, sia per quanto riguarda la sicurezza e continuità del servizio di trasporto del gas naturale che per quanto riguarda gli aspetti di qualità commerciale del servizio stesso con riferimento sia all’attività di trasporto nazionale che a quella di trasporto regionale;
 - b. della prassi operativa delle due principali imprese di trasporto del gas naturale in merito alla sicurezza, continuità e qualità commerciale, come descritto nel primo documento per la consultazione;
- in particolare, l’Autorità ha proposto nel primo documento per la consultazione:
 - a. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, di:
 - individuare l’intera rete gestita da un trasportatore come ambito rispetto al quale riferire la regolazione;
 - introdurre l’indicatore “percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare tale metodologia” ed i relativi obblighi di registrazione e comunicazione all’Autorità in capo all’azienda di trasporto;
 - introdurre per l’azienda di trasporto l’obbligo di servizio di sottoporre ogni anno termico l’intera rete a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi;
 - prevedere per l’azienda di trasporto l’obbligo di registrare l’eventuale appartenenza dei tratti di rete ispezionata e/o sorvegliata all’insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio;
 - introdurre una definizione ed una classificazione univoche delle emergenze di servizio nonché specifiche disposizioni relative ai conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione all’Autorità per l’azienda di trasporto;
 - introdurre un indicatore relativo al tempo di messa in sicurezza, definito come il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio ed il ripristino delle normali condizioni di funzionamento del sistema (inclusa la ripresa della riconsegna del gas);
 - introdurre per l’azienda di trasporto obblighi di registrazione e comunicazione all’Autorità dei dati e delle informazioni relativi alla protezione catodica delle reti, dando mandato all’Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche (Apce) di individuare una metodologia che consenta di stabilire se le parti di gasdotto siano o meno in protezione catodica ai sensi della normativa tecnica vigente e di

- elaborare specifiche linee guida relative alla protezione catodica nell'attività di trasporto che prevedano anche la compilazione di un "Rapporto annuale dello stato elettrico della rete di trasporto" in analogia, per quanto applicabile, a quanto predisposto dalla stessa Apce per le reti in acciaio di distribuzione di gas;
- stabilire obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in capo all'azienda di trasporto relativamente al numero di clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto ed al numero di controlli del grado di odorizzazione annui effettuati per ogni punto di riconsegna interessato;
- b. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale, di:
- introdurre una definizione ed una classificazione univoche delle interruzioni nonché specifiche disposizioni relative ai conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per l'azienda di trasporto;
 - confermare lo standard garantito circa il numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) per interventi manutentivi presso punti di riconsegna, fissando un massimo pari a 3 giorni equivalenti a capacità intera per tutte le aziende di trasporto;
 - introdurre obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per l'azienda di trasporto, per ciascun punto di entrata e di riconsegna della rete di trasporto, delle riduzioni di capacità registrate a seguito di interventi manutentivi;
- c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, di:
- confermare l'indicatore garantito vigente relativo all'aggiornamento del codice di rete integrando tuttavia i relativi obblighi di registrazione e comunicazione in capo all'azienda di trasporto;
 - confermare l'indicatore garantito vigente relativo alle cessioni di capacità unificando per tutte le aziende di trasporto i termini per la comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione ed integrando i relativi obblighi di registrazione e comunicazione;
 - confermare l'attuale regolazione relativa all'ambito manutentivo prevedendo per l'azienda di trasporto l'obbligo di registrazione di tutte le riprogrammazioni, comprese quelle richieste dall'utente, e di comunicazione annuale all'Autorità del numero delle riprogrammazioni, distinte tra quelle richieste dall'utente e quelle stabilite dall'impresa di trasporto;
 - confermare lo standard garantito vigente relativo alla contabilità del gas trasportato ed integrarlo con l'obbligo per il trasportatore di rispondere alle richieste di revisione del bilancio entro 2-3 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse;
 - introdurre un indicatore sull'accesso ed erogazione del supporto IT relativo al "*Tempo massimo di ripristino del sistema in seguito ad un malfunzionamento*", con l'impegno da parte del trasportatore ad attuare tutti i comportamenti idonei a facilitare la normale attività quotidiana dell'utente del servizio;

- introdurre tre standard generali per le offerte di allacciamento differenziati in base alla lunghezza dell'allacciamento da realizzare;
 - introdurre l'obbligo per il trasportatore di pubblicare, in forma accessibile a tutti gli operatori, entro il giorno 24 del mese n-1, la previsione per il mese successivo della domanda stimata dagli utenti relativa a tutto il mercato, tranne il termoelettrico;
 - definire tempi massimi per alcune delle prestazioni richieste con maggiore frequenza dagli utenti del servizio a cui eventualmente associare indennizzi automatici agli utenti interessati in caso di loro mancato rispetto per causa riconducibile all'azienda di trasporto;
- in esito alla prima fase di consultazione le proposte iniziali sono state riformulate tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, sintetizzate per gli aspetti principali nel secondo documento per la consultazione, e degli approfondimenti nei successivi incontri tecnici e che, in particolare, l'Autorità, in aggiunta o a parziale modifica di quanto formulato nel primo documento per la consultazione, ha proposto nel secondo documento per la consultazione:
 - a. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, di:
 - introdurre l'obbligo per l'azienda di trasporto di sottoporre a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi, con cadenza almeno semestrale i tratti di gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio, confermando l'obbligo di ispezione con cadenza almeno annuale per il resto della rete;
 - non confermare, perché ritenuta prematura, l'introduzione un indicatore relativo al tempo di eliminazione delle eventuali dispersioni di gas sulle reti e la fissazione di un tempo massimo per l'intervento decorrente dalla segnalazione di un'emergenza;
 - verificare l'opportunità di affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale servizio alternativo tramite carri bombolai, ferma restando l'attribuzione del costo conseguente al soggetto a cui compete ai sensi della regolazione vigente, veicolando tale esigenza tramite il Comitato di consultazione del trasporto, istituito dalla deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2006, n. 53/06;
 - introdurre l'indicatore "percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare tale metodologia" solo dopo un adeguato periodo di monitoraggio;
 - modificare la classificazione inizialmente proposta per le emergenze di servizio sulla rete, in accoglimento di alcuni dei contributi pervenuti;
 - non introdurre ulteriori disposizioni in materia di odorizzazione del gas ritenendo sufficiente quanto già disciplinato dalla legislazione e dalla regolazione vigente;
 - b. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale, di:
 - rinviare la definizione di indennizzi automatici a favore dei clienti finali direttamente allacciati alla rete nel caso di interruzioni del servizio per cause riconducibili all'azienda di trasporto, a valle di una prima fase di monitoraggio ed approfondimento dei dati che verranno comunicati dalle aziende di trasporto nel corso del terzo periodo regolatorio;

- affidare all'impresa di trasporto la stesura di una procedura inerente i temi della continuità, di concerto con le parti interessate, con l'obbligo di renderla pubblica, ad esempio tramite il proprio sito internet, entro i 30 giorni successivi all'approvazione della stessa da parte dell'Autorità;
 - accogliere parzialmente la proposta avanzata da alcuni utenti di disciplinare il tema della pressione minima garantita ai punti di riconsegna prevedendo per l'azienda di trasporto obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati rilevanti, insieme all'invio delle procedure seguite per la fissazione dei valori contrattuali, in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti sulla tematica, stante la sua complessità gestionale;
- c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, di:
- sostituire l'attuale standard in tema di aggiornamento del codice di rete con uno di tipo generale riguardante il numero delle richieste di aggiornamento ricevute nell'anno precedente ed inviate all'Autorità dall'impresa di trasporto nel tempo massimo di 10 giorni lavorativi, integrando altresì i relativi obblighi di registrazione e comunicazione;
 - confermare gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in capo all'azienda di trasporto formulati nel primo documento per la consultazione in tema di cessioni di capacità, estendendoli ai trasferimenti di capacità con gli opportuni aggiustamenti, accogliendo le richieste avanzate da diversi soggetti che hanno preso parte alla consultazione;
 - verificare l'opportunità di spostare il termine per la comunicazione da parte del trasportatore del piano mensile degli interventi di manutenzione al 15-mo giorno del mese n-2, prevedendo per l'impresa di trasporto l'obbligo di registrazione di tutte le riprogrammazioni, comprese quelle richieste dall'utente, e di comunicazione annuale all'Autorità del numero delle riprogrammazioni;
 - introdurre un indicatore sull'accesso ed erogazione del supporto IT relativo al "*Tempo massimo di ripristino del sistema in seguito ad un malfunzionamento*", con esclusione dal computo dei casi dovuti ad indisponibilità del collegamento telefonico e, relativamente ai processi di modifica dei sistemi informativi messi a disposizione dal trasportatore, l'obbligo di notifica agli utenti così da garantire loro almeno 10 giorni lavorativi per inviare eventuali commenti;
 - introdurre un unico standard generale per le offerte di allacciamento, per qualunque soggetto richiedente, in considerazione delle osservazioni inviate da una Associazione degli operatori e da un utente del servizio di trasporto del gas naturale circa il fatto che le richieste possono essere presentate anche dalle imprese di distribuzione e dai clienti finali stessi, formulando altresì proposte di maggior dettaglio per i requisiti minimi del preventivo;
 - definire tempi massimi di risposta per alcune delle prestazioni richieste con maggiore frequenza dagli utenti del servizio ed introdurre uno standard generale inerente la percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni (90% entro il tempo

- massimo di 20 giorni lavorativi) nonché obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità per l'azienda di trasporto, prevedendo altresì l'obbligo per il trasportatore di rispondere per iscritto a tutte le richieste, con anticipazione per posta elettronica della risposta;
- in esito alla seconda fase di consultazione le proposte presentate nel terzo documento per la consultazione sono state parzialmente riformulate tenendo conto:
 - a. delle osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione da parte dei soggetti interessati, sintetizzate per gli aspetti principali nel terzo documento per la consultazione;
 - b. degli approfondimenti effettuati nel corso di numerosi incontri tecnici con i soggetti interessati svoltisi nel corso del 2008 al fine di meglio comprendere i rilievi critici espressi in particolare dalle aziende di trasporto del gas naturale alle proposte dell'Autorità;
 - c. delle risposte a specifici questionari somministrati ad imprese e ad utenti del servizio di trasporto del gas naturale, finalizzati ad individuare il grado di rilevanza degli aspetti della qualità del servizio di trasporto da sottoporre a regolazione;
 - l'Autorità, nel confermare la scelta di proporre una regolazione sia per la sicurezza, che per la continuità che per la qualità commerciale del servizio del servizio di trasporto del gas naturale con riferimento sia all'attività di trasporto nazionale che a quella di trasporto regionale, in aggiunta o a parziale modifica di quanto formulato nel secondo documento per la consultazione, ha proposto nel terzo documento per la consultazione:
 - a. in coerenza con quanto proposto nei documenti per la consultazione DCO 4/09 e DCO 24/09, di scegliere come base temporale l'anno solare e come terzo periodo regolatorio il periodo di tempo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2013;
 - b. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale, di:
 - stabilire per l'azienda di trasporto del gas naturale l'obbligo annuale di aggiornamento dello “stato di consistenza dei gasdotti” e di comunicazione all'Autorità di alcuni dati tecnici rilevanti relativi alla rete;
 - definire un indicatore relativo al tempo di intervento, individuato come il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e l'arrivo del personale incaricato dal trasportatore sul luogo di intervento con i conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione;
 - introdurre l'obbligo per il trasportatore di disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure tali da garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza ed in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
 - stabilire l'obbligo per il trasportatore di disporre di uno o più recapiti telefonici per il servizio di intervento e di adottare specifiche modalità di pubblicizzazione degli stessi;
 - affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale trasporto alternativo di gas tramite il servizio dei carri

bombolai, salva esplicita indicazione contraria da parte dell'utente e ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente stesso;

- c. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale, di:
- introdurre le definizioni di “interruzione”, “interruzione senza adeguato preavviso” e “city gate”, insieme a obblighi di registrazione e di comunicazione annuale per ogni interruzione registrata nonché l'obbligo di comunicazione annuale, con riferimento a ciascun utente del servizio interessato, dei livelli effettivi relativi all'indicatore “numero di volte che, nell'anno termico di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni che non siano derivanti da emergenze di servizio”;
 - individuare, per le riduzioni di capacità, un criterio quantitativo che sia rappresentativo dell'effettivo disservizio subito dagli utenti, in considerazione del fatto che l'indicatore proposto nel secondo documento per la consultazione per i punti di entrata, peraltro ai soli fini del monitoraggio, è sembrato non rispondere adeguatamente allo scopo;
 - introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione con frequenza semestrale con riferimento all'anno solare (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno) di alcuni dati minimi concernenti il mancato rispetto della pressione minima garantita;
- d. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, di:
- non procedere alla presentazione di proposte in tema di aggiornamento del codice di rete in ragione delle modifiche alla disciplina introdotte con la deliberazione ARG/gas 55/09, recante norme per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione;
 - confermare lo standard garantito riguardante la cessione di capacità, stabilendo che una cessione sia considerata conforme in assenza di comunicazioni entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione della richiesta;
 - introdurre un indicatore per i trasferimenti di capacità, definito come “termine per la comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile” ed un corrispondente standard di qualità pari al 1° giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della richiesta;
 - confermare gli obblighi di registrazione e di comunicazione annuale inerenti alle richieste di cessione e di trasferimento di capacità, prevedendo altresì che il trasportatore sia tenuto a segnalare la presenza di eventuali errori materiali entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di cessione, consentendone la rettifica nel giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione;
 - fissare il termine per la comunicazione da parte del trasportatore del piano mensile degli interventi di manutenzione al 15-mo giorno del mese n-2, con la possibilità per gli utenti del servizio di chiedere la riprogrammazione degli interventi entro 10 giorni solari dalla comunicazione del piano, in accoglimento della richiesta di alcuni utenti del servizio di prevedere un tempo più ampio a loro disposizione, in

- quanto l'intervento potrebbe interessare una pluralità di clienti finali che andrebbero contattati per verificare l'eventuale riprogrammazione;
- confermare lo standard garantito vigente relativo alla contabilità del gas trasportato, inserendo l'obbligo di comunicazione semestrale all'Autorità, con indicazione della causa dell'eventuale mancato rispetto, e di risposta alle richieste di revisione del bilancio entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse sia per la contabilità di fine mese che per quella di conguaglio;
 - introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità circa i possibili malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a disposizione dal trasportatore nonché obblighi di informazione agli utenti del servizio di trasporto relativamente ai processi di modifica degli stessi;
 - con riferimento all'indicatore "tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o potenziamento di punti esistenti", qualunque sia il soggetto richiedente, introdurre due standard generali pari a:
 - i) 30 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per allacciamenti di breve distanza (ossia con lunghezza fino a 100 metri);
 - ii) 60 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per tutte le altre richieste;
 - definire tempi massimi di risposta motivata per alcune delle prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti del servizio ed introdurre uno standard generale inerente alla percentuale minima di risposte motivate a tutte le altre richieste scritte avanzate dagli utenti (90% entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi), insieme a obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
 - introdurre, tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, indennizzi automatici per mancato rispetto delle tempistiche massime di esecuzione di alcune prestazioni di qualità commerciale a favore dell'utente, crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, in quanto si ritiene che tale previsione possa consentire un'efficace regolazione, inducendo le imprese di trasporto ad un effettivo miglioramento delle proprie prestazioni;
- alcuni tra i soggetti che hanno inviato osservazioni al terzo documento per la consultazione hanno espresso profili critici verso le proposte dell'Autorità, che possono essere così sintetizzate per gli aspetti principali:
 - a. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale:
 - i trasportatori ritengono che la sicurezza non debba rientrare nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto, dato che essa è già disciplinata dalla legislazione e dalle normative tecniche vigenti, e che, pertanto, la regolazione della qualità del servizio andrebbe invece limitata alla continuità ed alla qualità commerciale del servizio;
 - un trasportatore ritiene che il fattore antropico sia la causa più ricorrente di interruzione del trasporto, più che l'appartenenza della rete ad aree di rischio sismico ed idrogeologico, e ritiene di conseguenza inutilmente

onerosa la classificazione delle reti in funzione di tale rischio; propone, in alternativa, di estendere a tutta la rete la frequenza semestrale di sorveglianza prevista dall'Autorità per le aree a rischio;

- un altro trasportatore condivide invece le proposte dell'Autorità ad eccezione dell'inserimento degli allacciamenti, di cui si chiede una definizione puntuale, tra le parti di rete sottoposte a rischio; in subordine si chiede di tenere conto, ai fini dell'inclusione degli allacciamenti nelle aree di rischio, delle dimensioni degli stessi; il trasportatore suggerisce comunque, in generale, di sostituire gli obblighi minimi con un obbligo per il trasportatore di definire un piano ottimale di sorveglianza delle reti;
 - i trasportatori non condividono le proposte dell'Autorità in tema di emergenza di servizio in quanto ritengono più appropriato ricondurre l'emergenza all'ambito della continuità, definendola come "situazione anomala, imprevista e transitoria che comporta riduzioni/interruzioni di capacità di trasporto ai punti di ingresso e ai punti di riconsegna"; non viene inoltre condivisa, in quanto ritenuta non utile, l'ipotesi di comunicare al Comitato Italiano Gas le emergenze verificatesi sulle reti;
 - alcuni soggetti ed Associazioni degli operatori chiedono di rafforzare l'informazione agli utenti coinvolti in situazioni di emergenza di servizio nonché il diretto coinvolgimento dei distributori nella gestione delle stesse;
 - i trasportatori non condividono la proposta di attribuire loro la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente interessato, poiché il trasportatore non ha il compito di fornire il gas ai clienti finali; rilevano inoltre che una corretta e sicura organizzazione del servizio di fornitura alternativa presuppone la conoscenza delle caratteristiche del processo produttivo e delle flessibilità di gestione operativa dell'impianto di valle non note al trasportatore bensì riconducibili al rapporto tra cliente finale e fornitore; tale contrarietà è espressa anche da una associazione di aziende che forniscono gas a mezzo di carri bombolai; gli utenti e le Associazioni degli operatori ritengono invece che il trasportatore sia il soggetto a cui debba spettare il compito di realizzare il servizio di trasporto alternativo pur lasciando in capo all'utente l'onere del servizio di fornitura, suggerendo la stipula da parte dei trasportatori di accordi quadro su base annuale o pluriennale con i fornitori di carri bombolai;
 - un trasportatore chiede di ridurre gli obblighi di registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica;
- b. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale:
- i trasportatori condividono solo in parte le proposte dell'Autorità in tema di interruzioni del servizio di trasporto; in particolare ritengono che la proposta di utilizzare la soglia del 10% della capacità conferita ai fini della definizione di interruzione non sia utile, in quanto lo standard già si basa sui giorni equivalenti a capacità intera; gli utenti del servizio che hanno preso parte alla consultazione si sono detti concordi, mentre una Associazione degli operatori richiede il coinvolgimento del distributore che esercisce la rete connessa al *city gate* interessato;

- i trasportatori condividono invece le proposte dell’Autorità in tema di riduzione della capacità di trasporto, ribadendo la validità di quanto già in vigore; un utente ed una Associazione degli operatori propongono l’introduzione di un indicatore basato sul prodotto delle ore di interruzione per la percentuale di capacità interrotta, mentre un altro utente suggerisce di monitorare la durata di una riduzione di capacità pari almeno al 5–10% della capacità disponibile (distinguendo tra estivo ed invernale);
 - un trasportatore evidenzia la particolare criticità del tema della pressione di fornitura e chiede che sia oggetto di specifica e puntuale regolazione; un altro trasportatore propone di consentire che in alcuni punti della rete la pressione possa essere individuata anche in via indiretta a partire da quella rilevata in specifici punti di riferimento; viene, inoltre, proposta una registrazione annuale invece che semestrale, in ragione della bassa frequenza di accadimento delle casistiche di non rispetto della pressione minima garantita; gli utenti del servizio condividono invece le proposte, mentre una Associazione degli operatori sottolinea l’indispensabilità del coinvolgimento dei distributori;
- c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale:
- i trasportatori non condividono la proposta di prevedere degli indennizzi automatici a favore degli utenti e chiedono che, nel caso in cui l’Autorità decida comunque di introdurli, di bilanciarli con uno specifico sistema incentivante delle prestazioni superiori allo standard; gli utenti e le Associazioni degli operatori ritengono invece che un sistema di indennizzi automatici sia utile a stimolare il miglioramento del servizio; un soggetto ritiene però che gli importi proposti dall’Autorità debbano essere innalzati per garantire l’efficacia del meccanismo;
 - in tema di cessioni e trasferimenti di capacità, un trasportatore ritiene troppo stringente il termine indicato in consultazione, chiedendo anche di prevedere 2 giorni lavorativi per la segnalazione di errori materiali; l’impresa maggiore invece condivide le proposte ed evidenzia di aver provveduto ad implementare un nuovo portale per la gestione delle capacità di trasporto; gli utenti si sono detti concordi, proponendo di estendere la possibilità di revisione degli errori anche ai trasferimenti;
 - i trasportatori non condividono le proposte dell’Autorità in materia di programmazione degli interventi manutentivi perché ritenute eccessivamente penalizzanti; gli utenti e le Associazioni di operatori richiedono invece un ulteriore rafforzamento degli obblighi informativi, anche a favore delle imprese di distribuzione, relativamente ai piani di manutenzione programmata; si ritiene opportuno che, oltre agli utenti, anche i distributori abbiano la possibilità di richiedere riprogrammazioni; richiedono in generale un rafforzamento dell’informazione diretta dei trasportatori nei confronti dei distributori senza la necessaria mediazione degli utenti;
 - in materia di accesso al sistema di trasporto, i trasportatori non condividono le proposte dell’Autorità, in particolare uno di essi chiede di rivalutare quanto presentato inizialmente, così da tener conto del *modus*

operandi aziendale, mentre un altro propone di mantenere lo standard generale attualmente previsto dal codice di rete; gli utenti che hanno preso parte alla consultazione si sono detti invece concordi; in particolare, uno di essi suggerisce di prevedere per interventi di portata consistente un livello generale pari al 100% delle richieste in 60 giorni lavorativi, in modo da ridurre i margini di incertezza;

- in tema di programmazione, i trasportatori non sono concordi con quanto proposto in consultazione dall’Autorità; nello specifico, uno di essi ritiene che la messa a disposizione delle previsioni possa comportare una deresponsabilizzazione da parte dell’utente; questi ultimi, invece, hanno presentato proposte di dettaglio sul tema;
- i trasportatori condividono solo parzialmente le proposte in materia di tempi di risposta a richieste degli utenti poiché le tempistiche vengono considerate eccessivamente restrittive nella maggioranza dei casi; gli utenti hanno manifestato un generale apprezzamento anche se richiedono il rafforzamento della regolazione a tutela degli utenti stessi per i casi in cui si renda necessaria la discatura di un punto di riconsegna, che rimane un aspetto critico del servizio;
- circa gli altri aspetti della qualità commerciale, un trasportatore ritiene percorribile la proposta della bacheca, mentre un altro ritiene che non ci sia una reale esigenza in merito; gli utenti condividono le proposte, ribadendo l’importanza di poter avere a disposizione dati in formati excel o simili.

Ritenuto che:

- sia opportuno che l’ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale comprenda anche la sicurezza, in coerenza con quanto stabilito con la deliberazione n. 15/06 di avvio del procedimento in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il terzo periodo di regolazione, poiché:
 - a. la legge n. 481/95 (articolo 2, comma 12, lettere c) e h)), affida all’Autorità tra l’altro il compito di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità, al fine di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - b. la regolazione emanata dall’Autorità con il presente provvedimento in tema di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale non è in alcun modo in contrasto con la legislazione e la normativa tecnica vigente in materia ma, anzi, ne presuppone il pieno rispetto da parte delle aziende di trasporto;
- sia opportuno confermare le proposte formulate nel terzo documento per la consultazione, rivedendone tuttavia alcuni aspetti in esito all’esame delle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla consultazione, come di seguito specificato:
 - a. considerare l’anno solare, anziché l’anno termico, come periodo di riferimento per la regolazione della qualità dei servizi di trasporto in

coerenza con l'intenzione manifestata dall'Autorità nei documenti per la consultazione relativi alla nuova disciplina tariffaria del trasporto, definendo il terzo periodo regolatorio come il periodo dall'1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013;

- b. con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale:
- prevedere, in accoglimento delle osservazioni dei trasportatori, la possibilità di non procedere alla classificazione delle reti in funzione dell'appartenenza ad aree a rischio sismico ed idrogeologico purché i trasportatori stessi adottino per l'intera rete di trasporto la frequenza semestrale di sorveglianza prevista dall'Autorità per le aree a rischio;
 - confermare l'inserimento degli allacciamenti tra le parti di rete sottoposte a rischio, indipendentemente dalla loro dimensione, dato che il fattore antropico risulta essere una delle cause più ricorrenti di interruzione del trasporto, introducendo però, come richiesto dai trasportatori, una definizione puntuale degli allacciamenti stessi;
 - prevedere, in accoglimento delle osservazioni delle Associazioni degli operatori, che i trasportatori, in situazioni di emergenza di servizio, assicurino il coordinamento con i distributori coinvolti, al fine di minimizzare i possibili effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di trasporto del gas naturale a monte ed a valle del punto di riconsegna del gas;
 - confermare la proposta di attribuire ai trasportatori la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente interessato, prevedendo però un termine entro il quale l'utente debba manifestare la sua volontà e l'obbligo per gli utenti che aderiscono al servizio alternativo del trasportatore di mettere a disposizione dello stesso tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio; infatti, se da una parte l'Autorità ritiene che, al fine di garantire che il ripristino del servizio avvenga in condizioni di sicurezza, nel tempo più breve possibile e nel modo più efficiente, sia opportuno affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas tramite il servizio dei carri bombolai, dall'altra, ritiene indispensabile che il trasportatore abbia tutte le informazioni necessarie per svolgere l'attività richiesta;
 - non introdurre ulteriori disposizioni in materia di odorizzazione del gas e trasferire per coerenza nella regolazione della qualità del servizio di trasporto le disposizioni in materia di odorizzazione a carico delle imprese di trasporto già vigenti ed attualmente contenute nella RQDG, riservandosi di effettuare approfondimenti al fine di verificare la completezza del quadro legislativo in materia;
- c. con riferimento alla continuità del servizio di trasporto del gas naturale:
- confermare, allo scopo di omogeneizzare le prescrizioni presenti nei diversi Codici di rete, gli indicatori di continuità proposti in consultazione, fissando a 3 giorni equivalenti a capacità intera il numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità a seguito di interventi manutentivi su punti di riconsegna;

- confermare, al fine di consentire l'attività di controllo e vigilanza dell'Autorità, l'introduzione di obblighi di registrazione e di comunicazione annuale dei dati di continuità, anche con riferimento alle informazioni riguardanti l'obbligo di servizio relativo alla pressione minima;
- d. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di trasporto:
 - in tema di programmazione degli interventi di manutenzione, prevedere, ritenendo fondate le richieste degli utenti e delle associazioni degli operatori, che l'impresa di trasporto sia tenuta a rendere disponibile il piano mensile anche agli operatori di rete interconnessi, ma solo nel caso in cui siano previsti interventi sui punti di loro competenza; è stato, inoltre, fissato a 5 giorni lavorativi il tempo a disposizione degli utenti per richiedere all'impresa di trasporto la riprogrammazione delle attività;
 - introdurre, in accoglimento di alcune delle proposte pervenute dagli utenti e nonostante la contrarietà espressa dalle imprese di trasporto, in capo all'impresa di trasporto obblighi di pubblicazione delle previsioni mensile (su base settimanale) e settimanale (su base giornaliera), in una sezione facilmente accessibile del sito internet ed in formati di facile fruizione, e stabilire che tutti i dati messi a disposizione dell'utente ai fini del bilanciamento siano scambiati in formati che garantiscano la facile riusabilità degli stessi; tali nuove disposizioni sono infatti considerate utili al miglioramento della gestione del bilanciamento del sistema gas;
 - confermare i livelli specifici di qualità commerciale posti in consultazione, prevedendo però, in parziale accoglimento delle richieste delle imprese di trasporto, 15 giorni lavorativi quale tempo massimo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura e che non sia considerato nel computo il giorno di ricevimento della richiesta;
 - rivedere l'indicatore relativo ai preventivi di nuovi punti o potenziamento di esistenti fissando il tempo massimo di comunicazione a 40 giorni lavorativi, poiché tale tempistica è ritenuta la più idonea a rappresentare il reale contesto operativo;
 - confermare l'introduzione di indennizzi automatici da corrispondere all'utente del servizio in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, individuando un importo base pari a 500 euro, in quanto si ritiene che tale previsione possa indurre le imprese di trasporto ad un effettivo miglioramento delle proprie prestazioni;
 - prevedere, al fine di salvaguardare la specificità operativa dei singoli soggetti, che l'impresa di trasporto possa definire propri standard specifici e generali di qualità, garantendo comunque livelli di qualità non inferiori a quelli previsti dalla regolazione in materia e l'invio annuale delle informazioni all'Autorità;
- ai fini della semplificazione della regolazione, prevedere l'emanazione di un Testo unico del trasporto e del dispacciamento del gas naturale (di seguito: Testo Unico), articolato in due Parti, comprendenti le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità e di tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- allo scopo di concedere un adeguato periodo temporale alle imprese di trasporto per gli adeguamenti operativi richiesti, procedere in via immediata

all'emanazione della Parte I del suddetto Testo Unico, contenente la Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013, fermo restando che la Parte II (RTTG) sarà relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il medesimo periodo regolatorio;

- in virtù della portata innovativa e complessiva del presente provvedimento, confermare il mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio a dare attuazione alla Parte I del Testo Unico, con Istruzioni tecniche che possano facilitare l'implementazione della disciplina, previa informativa all'Autorità

DELIBERA

1. di approvare la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010 – 2013 (TUTG), relativa alla Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il medesimo periodo di regolazione (RQTG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2010, e di prevedere che la Parte II del medesimo TUTG sia costituita dalla Regolazione delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010 – 2013 (RTTG) da approvare al completamento del procedimento avviato con la deliberazione ARG/Gas 50/08;
2. di abrogare dall'1 gennaio 2010 il comma 10 dell'articolo 8 della RQDG approvata dall'Autorità con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda a dare attuazione alla Parte I del Testo Unico, con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, di provvedere all'aggiornamento dei Codici di Rete, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alle disposizioni in tema di qualità del servizio di trasporto introdotte con il presente provvedimento;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della RQDG come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

1 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis